

Lo stato dell'arte nell'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017 (a cura di Giulio Salerno)

Come noto, la riforma dell'istruzione professionale così come delineata nel d.lgs. n. 61/2017 dovrebbe prendere avvio con le prime classi dall'anno scolastico 2018-2019, per poi concludersi nell'anno scolastico 2022/2023 con la definitiva abrogazione del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, che attualmente disciplina gli Istituti professionali di Stato. Ma si è ancora in attesa degli atti attuativi che sono necessari per dare concreta applicazione a numerosi e fondamentali aspetti innovativi. Anzi, sono anche scaduti i termini previsti dal decreto legislativo stesso per l'adozione del primo e fondamentale decreto attuativo, e lo stato finale della legislatura non ha certo facilitato il compito del governo.

Per di più, una volta sciolte le Camere a fine 2017 il Governo ha sì proseguito nella sua attività anche in relazione ai procedimenti *in fieri*, come quelli qui in esame, ma, dopo le elezioni del 4 marzo 2018, il Governo Gentiloni dovrà necessariamente rassegnare le dimissioni, potendo continuare ad occuparsi soltanto degli "atti di ordinaria amministrazione". Ci si domanda allora cosa accadrà dato che, a quanto sembra, non sarà immediato l'avvento di un nuovo Governo nel pieno esercizio delle funzioni. Viceversa, si avvicineranno sempre più e pericolosamente le scadenze amministrative del nuovo anno scolastico. Si riuscirà a fare in tempo, con l'avvio della nuova Istruzione professionale dal prossimo settembre, oppure, al contrario, si dovrà rinviare la partenza effettiva della riforma al successivo anno scolastico, ad esempio mediante una disposizione d'urgenza contenuta in un decreto-legge? Il peso politico di decisioni così gravi e rilevanti per l'istruzione tutta, qualunque siano, sarà tutta sulle spalle dei vertici dello Stato – peraltro in rapida sostituzione - e delle Regioni (anch'esse parzialmente in rinnovamento con le elezioni dei Consigli regionali in sette Regioni dalla primavera all'autunno del 2018: Lazio, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, e Basilicata). La stessa IeFP ne è, direttamente ed indirettamente, coinvolta, dato che, ad esempio, se non si riuscirà ad adottare per tempo gli atti attuazioni essenziali (ed esattamente il decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 1, e i successivi accordi tra gli Uffici scolastici regionali e le singole Regioni) sin dal prossimo settembre gli Istituti professionali non potranno proseguire nell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP. Ci si domanda, allora, che fine faranno le pre-iscrizioni già effettuate in relazione ai percorsi di IeFP attivabili in sussidiarietà dagli Istituti professionali (procedura che, va doverosamente aggiunto, è stata consentita dal MIUR non senza una qualche "spregiudicatezza"). Si dovrà ricorrere a provvedimenti d'urgenza per risolvere una questione che potrebbe coinvolgere più di un centinaio di migliaia di studenti e relative famiglie? Tra l'altro va aggiunto che, secondo il MIUR, i termini previsti dal d.lgs. n. 61/2017 per l'approvazione definitiva degli atti attuativi, sono meramente "ordinatori" e dunque superabili senza che ne derivino conseguenze giuridiche rilevanti (ossia, in sostanza, l'illegittimità degli stessi atti attuativi). Questa interpretazione, però, è discutibile e potrebbe essere non accolta in sede giurisdizionale qualora nascessero eventuali contenziosi.

Occorre poi sottolineare che, per l'approvazione degli atti attuativi del decreto legislativo n. 61 del 2017, è necessaria sia la condivisione tra più ministeri – Ministero dell'istruzione, Ministero del lavoro, e talora anche il Ministero dell'economia e il Ministero della Salute -, sia la convergenza tra gli apparati dello Stato e le Regioni, mediante il raggiungimento di non facile "intese" e "accordi" a partire dalla Conferenza Stato-Regioni. Queste intese non sono facili, anche considerate le diverse posizioni che le Regioni tradizionalmente assumono nei confronti della IeFP.

Più esattamente, con specifico riferimento alla IeFP, lo stato dell'arte degli atti attuativi - ed i relativi termini di adozione, qualora previsti - richiesti dal decreto legislativo n. 61 del 2017, è il seguente:

- a. circa il decreto ministeriale (del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro, il Ministro dell'Economia e finanza, e il Ministro della salute), che si sarebbe dovuto adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (avvenuta il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, cioè il 16 maggio 2017), previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, per determinare - oltre ai profili in uscita degli indirizzi di studio degli istituti professionali, i relativi risultati di apprendimento, il riferimento dei predetti indirizzi alle attività economiche referenziate ai codici ATECO, e le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali, le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nei percorsi di IeFP e gli indirizzi dei percorsi della IP, anche al fine di facilitare i reciproci passaggi tra i due sistemi (art. 3, comma 3):
- *sul decreto è stata raggiunta l'intesa Stato-Regioni il 21 dicembre 2017, e si è in attesa dell'approvazione definitiva da parte dell'esecutivo.*
- b. circa il decreto ministeriale (del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro, e il Ministro dell'economia e finanze), da adottarsi – senza un termine predeterminato - previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, per determinare i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema della IP e il sistema della IeFP e per la realizzazione dei percorsi di IeFP in sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche (art. 7, comma 1):
- *il 27 febbraio è stata rinviata l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ovvero più precisamente, l'orientamento delle Regioni sarebbe quello di esprimere avviso favorevole all'intesa, condizionandolo all'accoglimento di alcuni emendamenti, concordati a livello tecnico e che, durante la Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio, sono stati consegnati al Governo;*
 - *Nella seduta dell'8 marzo scorso della Conferenza Stato Regioni è stata sancita l'Intesa prevista dall'articolo 7 comma 1 del D. Lgs. 61/17. Allegato all'Intesa vi è lo schema di decreto interministeriale che sarà emanato del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, "recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale".*
- c. circa gli accordi da stipularsi – senza un termine predeterminato - tra ciascuna Regione ed il corrispondente Ufficio scolastico regionale per definire a livello regionale le modalità realizzative dei percorsi di IeFP in sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 7, comma 1 sul raccordo tra IP e IeFP (art. 7, comma 2):
- *potranno essere stipulati soltanto dopo l'approvazione del decreto ministeriale sopra indicato al punto b).*
- d. circa il decreto ministeriale (del Ministro dell'istruzione, di concerto con il solo Ministro del lavoro), da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, previa intesa in Conferenza Unificata, per determinare i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete nazionale delle scuole professionali (art. 7, comma 4):
- *non è stato ancora sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni per l'intesa.*

e. circa l'accordo da adottarsi – senza un termine predeterminato - in sede di Conferenza Stato-Regioni per disciplinare le fasi dei passaggi tra i due sistemi formativi (della IP e della leFP), nel rispetto dei criteri generali stabiliti nell'art. 8 del decreto legislativo (vedi art. 8, comma 2):

➤ *non è stato ancora sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni per l'intesa.*

f. circa le intese da stipularsi – senza un termine predeterminato - tra il Ministero dell'istruzione e le singole Regioni e Province autonome per definire i criteri generali per la realizzazione dell'apposito corso annuale, che si conclude con l'esame di Stato, a favore degli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso quadriennale di leFP (art. 14, comma 3, secondo periodo):

➤ *l'iter non risulta ancora concretamente avviato.*